

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3208 del 04/07/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS. L.R. N. 21/2004. ZINCATURIFICIO ROMAGNOLO DI BRUNETTI DOMENICO E FIGLIO SNC. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AIA RILASCIATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-3555 DEL 11/07/2018 E SMI PER L'INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, N.131 DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI QUALORA LE VASCHE DESTINATE AL TRATTAMENTO ABBIANO UN VOLUME SUPERIORE A 30 M3, PUNTO 2.6 ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DLGS N.152/2006 E SMI, LIMITATAMENTE AI PARAGRAFI D2.9 GESTIONE RIFIUTI E D2.6 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, MONITORAGGIO .
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3293 del 04/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS. L.R. N. 21/2004. **ZINCATURIFICIO ROMAGNOLO DI BRUNETTI DOMENICO E FIGLIO SNC. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AIA RILASCIATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-3555 DEL 11/07/2018 E SMI PER L'INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, N.131 DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI QUALORA LE VASCHE DESTINATE AL TRATTAMENTO ABBIANO UN VOLUME SUPERIORE A 30 M³, PUNTO 2.6 ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DLGS N.152/2006 E SMI, **LIMITATAMENTE AI PARAGRAFI D2.9 GESTIONE RIFIUTI E D2.6 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, MONITORAGGIO .****

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n.2018-3555 del 11/07/2018 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a favore della Ditta Zincaturificio Romagnolo di Brunetti Domenico e Figlio snc (P.IVA 00352180392) avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, Via Vittori, n.131 per l'attività IPPC di trattamento di superfici di metalli (punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi);
- con successive Determina Dirigenziali n.2018-4178 del 14/08/2018 e n.2018-4756 del 18/09/2018, per meri errori materiali, ARPAE SAC ha proceduto alla correzione dell'AIA rilasciata con Determina n. 2018-3555 soprарichiamata, alla Ditta Zincaturificio Romagnolo di Brunetti Domenico e Figlio snc;

DATO atto che:

- a seguito di Verifica Ispettiva da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna – Unità IPPC – in data 18/04/2019 e 02/05/2019 è emerso che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il gestore si

avvale del criterio quantitativo e non del criterio temporale come indicato al punto D2.9) dell'AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n.2018-3555 del 12/07/2018 e smi;

- al punto D2.6) dell'AIA è previsto come monitoraggio "Consumi centrale elettrica e depuratore: lettura contatori idrici parziali". Dalle verifiche effettuate in sede di ispezione non è stata rilevata la presenza di una centrale elettrica e gli unici contatori presenti sono quelli a servizio dell'impianto di zincatura e dei servizi igienici. Il quantitativo di acqua reflua che viene trattata dal depuratore e scaricata in fognatura viene desunta dal quantitativo di acqua prelevata per integrare i bagni di zincatura.

VISTA pertanto la richiesta di correzione dell'AIA rilasciata con la Determina sopracitata, presentata dalla Ditta Zincaturificio Romagnolo di Brunetti Domenico e Figlio snc in data 19/04/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2019/64075, limitatamente al paragrafo D2.9 – Gestione rifiuti – con la quale si richiede la correzione del criterio per la gestione dei rifiuti prodotti da temporale a quantitativo come, fra l'altro, indicato nella documentazione presentata per il rilascio dell'AIA:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 5, e l'allegato III "*Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame*" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
 - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche

disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

DATO atto e verificato che, per mero errore materiale, al paragrafo D2.9) – Gestione rifiuti - è stato indicato, quale criterio per la gestione dei rifiuti prodotti, il criterio temporale anziché quantitativo come, fra l'altro, dichiarato dal gestore della domanda presentata per il rilascio dell'AIA;

DATO altresì atto che rispetto a quanto indicato al punto D2.6) dell'AIA dove è previsto come monitoraggio "Consumi centrale elettrica e depuratore: lettura contatori idrici parziali", dalle verifiche effettuate in sede di ispezione non è stata rilevata la presenza di una centrale elettrica e gli unici contatori presenti sono quelli a servizio dell'impianto di zincatura e dei servizi igienici.

CONSIDERATO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere alla correzione dell'AIA, paragrafo D2.9), trattandosi di un mero errore materiale per il quanto riguarda il criterio utilizzato dalla Ditta per la gestione dei rifiuti prodotti mentre, rispetto al paragrafo D2.6 – Approvvigionamento idrico – si procede con la correzione della Tabella come evidenziato dal Servizio Territoriale ARPAE – Unità IPPC in sede di Visita Ispettiva;

SI INFORMA che:

ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è Paola Dradi, in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DISPONE

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale,** dell'AIA rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018-3555 del 11/07/2018 e smi a favore della Ditta **Zincaturificio Romagnolo di Brunetti Domenico e Figlio snc limitatamente al paragrafo D2.9 – gestione rifiuti -** dove, per mero errore materiale, è stato indicato quale criterio per la gestione dei rifiuti prodotti il criterio temporale anziché il criterio quantitativo mentre, rispetto al **paragrafo D2.6 - Approvvigionamento idrico** – si procede con la correzione della Tabella indicando gli effettivi contatori presenti, come emerso dalla Visita Ispettiva di ARPAE;
2. **DI MODIFICARE** pertanto il sopracitato paragrafo D2.9 – Gestione rifiuti - nel modo seguente:

D2.9) GESTIONE RIFIUTI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notificaspecifici) Aspetti generali e modalità di gestione .

- I rifiuti devono essere gestiti secondo le buone tecniche, in particolare il loro stoccaggio/deposito non deve generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto previsto dalle procedure gestionali previste dalle MTD.
- La loro classificazione e la relativa documentazione (registri di carico/scarico dei formulari e lecaratterizzazione) devono essere gestite secondo i criteri della Parte IV del D.Lgs n.152/2006 e smi. Le aree di deposito di rifiuti devono essere realizzate e gestite ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi Parte IV edovranno essere opportunamente perimetrare ed individuate mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e indicazione del CER; tali depositi dovranno essere nettamente e fisicamente separati dai depositi di materie prime/prodotti. Lo stato dei luoghi dovrà essere fedelmente riportato in planimetria. Il box identificato per il contenimento dei rifiuti deve essere mantenuto chiuso e dotato di cartellonistica identificativa.Per i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183, comma 1, lettera bb, punto 2, dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi, il gestore si avvale del **criterio quantitativo** per il loro invio a smaltimento o recupero. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate.

3. **DI MODIFICARE** il paragrafo **D2.6 – Monitoraggio -** nel modo seguente:

D2.6) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

...omissis...

Monitoraggio.

Si dovrà provvedere a verifiche periodiche attraverso letture che dovranno essere annotate su appositi registri con una frequenza mensile.

Aspetto Ambientale	Frequenza	Registrazione
Prelievi Idrici da acquedotto: lettura del contatore	Mensile	Appositi registri.
Letture contatori idrici a servizio dell'impianto di zincatura e dei servizi igienici	Annuale	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3

4. **DI MANTENERE inalterate** tutte le restanti condizioni, limiti e prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n.2018 – 3555 del 11/07/2018 e smi, **non oggetto del presente provvedimento di correzione.**

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.